

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile (0,10÷10,00g/l ac. acetico)	OIV-MA-AS313-02 R 2015
Acido sorbico (20÷250mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R 2009
Anidride solforosa totale, anidride solforosa libera (5÷260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A R2012
Anidride solforosa totale, anidride solforosa libera (5÷260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri (0,05÷7,00 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri (0,003÷0,550 g/l NaCl)	OIV-MA-AS321-02 R2009
Grado alcolico complessivo o totale (> 1 %vol)	OIV-MA-AS312-01A R2016 (par. 4C) + Reg. CE 1493/1999 + DPR n°162 12/02/1965 SO GU n°73 23/03/1965 + Reg. CE 128/2004 allegato p.to 4-bis
Grado alcolico effettivo (1÷20 %vol)	OIV-MA-AS312-01A R2016 (par. 4C)
Rame (0,1÷3mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio (5 ÷ 100 mg/l)	OIV-MA-AS322-03A R2009
Sovrapressione (0-6 bar)	OIV-MA-AS314-02 R 2003
Zinco (0,3÷30mg/l)	OIV-MA-AS322-08 R2009
Estratto secco netto (estratto non riduttore) (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto secco netto (estratto non riduttore) (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco netto (estratto non riduttore) (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (alcol effettivo:1 ÷20 %vol; densità:0,99885 ÷1,09670 d2020)	OIV MA-AS2-03B R2012
Litio (0,05÷30 mg/l Li)	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa (0,99885 ÷1,09670 d2020)	OIV-MA-AS2-01A R2012
pH (2,00÷7,00 pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Solfati (135÷1500 g/l K ₂ SO ₄)	OIV-MA-AS321-05A R2009 (par.2)
Zuccheri riduttori (0,20÷60%)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Zuccheri: Glucosio e fruttosio (2÷200 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri: Glucosio, Fruttosio e Saccarosio (2÷200g/l Glucosio/fruttosio; 2÷50g/l Saccarosio)	OIV-MA-AS311-03 R2016

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, in Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d*), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2015 con il quale il laborato-

18A07402

